



COMUNE DI TORRECUSO

Provincia di Benevento

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA COSTITUZIONE DEL COMITATO VINESTATE

Approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 14 del 30 aprile 2010

Art. 1 - Oggetto del regolamento.

1. Il presente regolamento ha per oggetto l'istituzione ed il funzionamento del Comitato per l'organizzazione e gestione della manifestazione "VinEstate" di Torrecuso.

Art. 2 – Costituzione, denominazione e sede.

1. Il Comitato per l'organizzazione e gestione della manifestazione "VinEstate" è costituito nel Comune di Torrecuso.
2. Esso ha sede presso la casa comunale.

Art. 3 - Finalità e compiti del Comitato

1. Il Comitato non ha fini di lucro, si prefigge i seguenti obiettivi e svolge i seguenti compiti:
 - a. organizzare e gestire la manifestazione denominata "VinEstate", che comprende la promozione dell'Aglianico e dei vini tipici del Taburno;
 - b. promuovere e valorizzare le risorse enogastronomiche, turistiche e naturali del territorio di Torrecuso, dell'area Taburno e del Sannio più in generale;
 - c. promuovere ed organizzare mercati, fiere, mostre, premi sportivi e culturali, congressi, convegni e corsi di formazione, nonché divulgare studi e ricerche, attinenti alla promozione ed alla valorizzazione della produzione vitivinicola locale e delle altre risorse ad essa collegate;
 - d. favorire la collaborazione tra tutti i soggetti (Comuni, enti, associazioni, industriali, artigiani, ristoratori, privati, ecc.) che abbiano interesse allo sviluppo ed alla propaganda dei vini D.O.C. Taburno;
 - e) gestire i fondi di cui dispone, approvando il relativo rendiconto entro il 30 aprile dell'anno successivo a ciascuna manifestazione.

Art. 4 - Durata della manifestazione ed aree ad essa destinate

1. La manifestazione denominata "VinEstate" si tiene annualmente nel Comune di Torrecuso, di norma, a partire dal 1° agosto e termina la prima domenica di settembre. Altri eventi, sempre collegati a Vinestate, alla promozione del territorio e dei prodotti di eccellenza, si possono svolgere durante tutto l'anno.
2. Le aree destinate agli imbottiglieri/espositori di vino e di altri prodotti di eccellenza sono di norma:
Piazza Mellusi, Via Caracciolo, Piazza Antonio Fusco, Piazza Sant'Erasmus, Piazza SS. Annunziata, Piazza Matteotti, Scuola del Gusto, Centro Storico ed eventuali altre aree che si rendessero disponibili.
3. Il Comitato si riserva la facoltà, per ragioni di pubblico interesse, di derogare, per la singola manifestazione, agli spazi così individuati.
4. L'assegnazione delle aree verrà stabilita dal comitato.
5. Il Comitato si avvarrà della consulenza e collaborazione:
 - del Responsabile dell'area Vigilanza;
 - del responsabile dell'Area Tecnica ;
 - del presidente pro-tempore della pro-loco;
 - di un rappresentante dell'associazione "Aglianico del Taburno";
 - di un rappresentante dei commercianti.

Art. 5 Autorizzazioni in aree private

1. Le autorizzazioni in aree private, per l'allestimento di espositori, sono subordinate al preventivo formale ottenimento, a cura dell'organizzazione della manifestazione, del nulla-osta da parte del proprietario.
2. Tali autorizzazioni sono comunque subordinate al rispetto delle norme di cui al presente regolamento.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento valgono le norme consuetudinarie riconosciute sia dal comune che dalle organizzazioni della categoria e tutte le altre in materia di occupazione del suolo pubblico e di Polizia Urbana.

Art. 6 Commercio su Aree Pubbliche e somministrazione - domanda di assegnazione di posteggio

1. In deroga alle disposizioni vigenti sul commercio su aree pubbliche, in occasione della manifestazione VinEstate, tale commercio è autorizzato esclusivamente nelle aree diverse da quelle indicate all'art.4, comma 2, e destinate agli imbottiglieri/espositori.
2. La concessione delle aree è fatta ai titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio, nei limiti dei posteggi appositamente previsti e nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione delle domande.
3. Per ottenere l'autorizzazione gli esercenti dovranno far pervenire al Sindaco apposita domanda almeno 5 giorni prima rispetto alla data richiesta.
4. Il richiedente dovrà indicare nella domanda:
 - le proprie generalità, la residenza e il recapito per la corrispondenza postale o per eventuali comunicazioni, il numero telefonico, di fax e l'indirizzo e-mail, al fine di accelerare l'attività di comunicazione ed informazione;
 - il codice fiscale, l'indicazione della nazionalità e del settore merceologico per il quale l'autorizzazione è richiesta, gli estremi dell'iscrizione alla C.C.I.A.A.;
 - il tipo, le caratteristiche e le misure di ingombro della struttura di vendita;
 - di essere – eventualmente – in possesso di autorizzazione al Commercio.
5. Le domande pervenute oltre il termine di cui al presente articolo verranno prese in esame solo in caso di residua disponibilità dei posteggi.

Art. 7 Commercio equo e solidale

1. In deroga a quanto stabilito per il commercio su aree pubbliche, è permesso il commercio equo e solidale, secondo le modalità stabilite dall'art.6.
2. Per commercio equo e solidale si intende la vendita di beni provenienti dai paesi in via di sviluppo e più in generale l'attività commerciale occasionale svolta da associazioni di volontariato, organizzazioni non lucrative di utilità sociale, associazioni culturali ed artistiche, in occasione della manifestazione "VinEstate".

Art. 8 Autorizzazione temporanea di somministrazione

1. In occasione della manifestazione "VinEstate", ad opera dei ristoratori e delle associazioni di categoria che partecipano alla manifestazione può essere organizzata ed effettuata attività di temporanea somministrazione di alimenti e bevande.
2. L'istanza intesa ad ottenere l'occorrente autorizzazione sanitaria va presentata all'ufficio commercio del comune dagli interessati almeno 15 giorni prima rispetto alla data richiesta.
3. All'istanza va allegata l'autorizzazione da parte del proprietario dell'area da utilizzare.
4. Ogni onere connesso all'istruttoria ed al rilascio dell'autorizzazione resta a carico del richiedente.

Art. 9 Attività culturali e ricreative

1. Durante le giornate della manifestazione, a cura dell'amministrazione comunale, del Comitato "VinEstate" e di altre associazioni operanti nel territorio possono essere organizzate attività culturali, di intrattenimento e ricreative.
2. L'Amministrazione Comunale metterà a disposizione, per la realizzazione delle manifestazioni in parola, le aree pubbliche, il Palazzo Caracciolo Cito, il Palazzo Di Palma - Cocchiario, il Palazzo Ferrara ed altri eventuali spazi che dovessero essere disponibili, designando un coordinatore responsabile nell'ambito del personale comunale.
3. Per l'allestimento delle strutture logistiche necessarie l'Amministrazione mette a disposizione il proprio personale, autorizzando l'utilizzo di attrezzature e beni di proprietà comunale, data la finalità prioritariamente pubblica dell'intera manifestazione.
4. L'utilizzo delle strutture e dei locali è comunque subordinato al rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza e prevenzione e quindi al parere favorevole del Responsabile dell'Area Tecnica Comunale, incaricato di verificare l'idoneità dei luoghi e dei locali sede di pubblico spettacolo o intrattenimento.

Art. 10- Durata del Comitato

1. La durata del Comitato coincide con il mandato elettorale.
2. Il comitato potrà essere sciolto con delibera adottata dalla maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Art. 11 – Composizione

1. Il Comitato per l'organizzazione e gestione della manifestazione "VinEstate" è costituito da:
 - a. il Sindaco p.t. o suo delegato, che lo presiede;
 - b. n. 4 Consiglieri comunali, di cui uno di opposizione;
 - c. n. 3 cittadini residenti nel Comune di Torrecuso, due dei quali indicati dalla maggioranza ed uno dall'opposizione;
 - d. n. 1 esperto del settore agroalimentare nominato dal Comitato stesso.
2. Il Presidente può invitare alle sedute del comitato esperti o rappresentanti di enti ed organizzazioni che abbiano una specifica competenza.

Art. 12 – Nomina componenti

1. La nomina dei componenti del Comitato di cui al precedente articolo 11, comma 1, lettera b) viene effettuata dal Consiglio comunale, con voto segreto, separato e limitato, in modo da garantire il rispetto del principio di rappresentanza della minoranza.
2. I componenti di cui al precedente articolo 11, comma 1, lettera c), verranno indicati dal Consiglio comunale, nel rispetto del medesimo principio.
3. L'esperto del settore agroalimentare, articolo 11, comma 1, lettera d), dura in carica 1 anno e viene nominato dal Comitato nella prima riunione dell'anno di riferimento.
4. I componenti, dopo tre assenze consecutive ingiustificate, decadono dall'incarico. Al primo Consiglio comunale utile si procederà alla nomina del componente decaduto nel rispetto dell'area di rappresentanza.

Art. 13 – Funzioni del Presidente

1. Il Presidente del Comitato è il Sindaco p.t. del Comune di Torrecuso o suo delegato.
2. Al Presidente spettano le seguenti funzioni:
 - convocare e presiedere le sedute del Comitato;

- curare l'esecuzione delle deliberazioni assunte;
- sovrintendere a tutte le attività poste in essere;
- rappresentare il Comitato nei rapporti con i terzi;
- vigilare sul suo buon funzionamento.

Art. 14 – Funzionamento del Comitato

1. Il Comitato si riunisce nella Sede Municipale o in altra sede che sarà di volta in volta indicata e viene convocato dal Presidente con avviso scritto, consegnato ai componenti, con qualsiasi mezzo riconosciuto legale, almeno tre giorni prima della seduta.
2. La convocazione d'urgenza viene disposta con avviso portato a conoscenza dei componenti, tramite qualsiasi modalità riconosciuta legale, almeno 24 ore prima della riunione.
3. Per la validità delle sedute è necessaria la metà più uno dei componenti e le decisioni vengono adottate a maggioranza assoluta dei presenti.
4. Le funzioni di segretario vengono svolte da un componente del Comitato.
5. Il Comitato redige un bilancio consuntivo da sottoporre alla conoscenza del Consiglio comunale prima dell'approvazione del bilancio di previsione dell'anno successivo.

Art. 15 - Risorse

1. Per il raggiungimento dei fini il Comitato dispone:
 - di un importo previsto annualmente nel bilancio di esercizio, in riferimento agli eventi da organizzare ed all'attuazione in generale delle iniziative programmate;
 - di fondi messi a disposizione da Enti pubblici, Associazioni e privati coinvolti nel programma o patrocinatori della manifestazione medesima;
 - di eventuali sponsorizzazioni.
2. Per la realizzazione dei propri scopi, il Comitato potrà raccordarsi con altri Enti, Comitati o Associazioni che ne condividano le finalità.
3. L'amministrazione comunale, dal canto suo, favorisce la collaborazione da parte dei Settori dell'Ente.

Art. 16 - Pubblicità del Regolamento

1. Il presente Regolamento viene pubblicato all'Albo pretorio, unitamente alla deliberazione con la quale viene approvato, per quindici giorni consecutivi, ed entra in vigore decorsi dieci giorni dalla compiuta pubblicazione.
2. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente regolamento si intende abrogata ogni disposizione in materia con esso incompatibile, contenuta in altri regolamenti comunali.

Art. 17 – Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si rinvia alle norme legislative vigenti in materia, ed, in particolare, alle disposizioni del codice civile ed ai regolamenti Comunali.